COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI. MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE E DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Art. 30

Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

L'ultimo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori".

Versione in vigore dal 22 maggio 1976, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza
Estremi	Legge 29 aprile 1976, n. 177
Titolo	II — Personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato
Capo	VI — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/collegamento-delle-pensioni-del-settore-pubblico-alla-dinamica-delle/art-30-sussistenza-e-cessazione-delle-condizioni-previste

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it